

**ALEA AMBIENTE S.p.A.**

**DOCUMENTO TECNICO PER LA CESSIONE DI:**

**ATTREZZATURE USATE ADIBITE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO  
GESTITO DA ALEA AMBIENTE S.P.A.**

Forlì, novembre 2018

## INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	DEFINIZIONI .....	3
3	OGGETTO DELLA COMPRAVENDITA .....	3
4	MODALITA' E TEMPISTICHE DI RITIRO DELLE ATTREZZATURE .....	4
5	ONERI DELL'ACQUIRENTE.....	4
6	ONERI DEL CEDENTE.....	4
7	PAGAMENTI .....	4
8	NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	5
9	CONTROLLI E PENALITA' .....	5
10	RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO.....	6
11	PERSONALE E SICUREZZA.....	7
12	RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONI.....	8
13	CESSIONE DEL CONTRATTO .....	8
14	INTERPRETAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI, CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	8
15	ALLEGATI.....	9

## 1 PREMESSA

Alea Ambiente SpA (di seguito anche solo Alea o Cedente) è affidataria *in house providing* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino comprendente il territorio dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio (tutti in provincia di Forlì-Cesena).

Tale servizio è attualmente effettuato con i sistemi “stradale” e di “raccolta differenziata porta a porta”, che si svolgono su un territorio per la maggior parte pianeggiante ma che interessa pure zone collinari e montane nonché alcuni centri storici.

## 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Documento Tecnico si adottano le seguenti definizioni / abbreviazioni:

- **Documento:** il presente Documento Tecnico;
- **Attrezzature:** bidoni di varia volumetria elencati nell'allegato sub “A” al presente documento;
- **Acquirente:** l'operatore economico affidatario del contratto di compravendita delle attrezzature;
- **Territorio:** Comuni di Forlì, Bertinoro, Forlimpopoli, per un totale di 41.516 utenze;
- **Sede:** area deposito di attrezzature sita in via Golfarelli 123 – Forlì (FC), salva diversa successiva indicazione scritta rivolta all'Acquirente e comunque all'interno del Territorio servito da Alea Ambiente S.p.A..

## 3 OGGETTO DELLA COMPRAVENDITA

La presente procedura ha come oggetto la cessione da Alea all'Acquirente delle attrezzature a supporto dell'attuale gestione della raccolta differenziata nel Territorio ed elencate nell'allegato **sub “A”** e che dovranno essere ritirate presso la Sede di Alea a cura e spese dell'Acquirente dallo stesso o da altro soggetto da questi appositamente individuato.

#### **4 MODALITA' E TEMPISTICHE DI RITIRO DELLE ATTREZZATURE**

L'attività di ritiro presso la Sede dovrà essere effettuata nel periodo dicembre 2018 - marzo 2019, secondo un calendario che verrà preventivamente concordato con Alea Ambiente con cadenza mensile, sulla base delle attrezzature disponibili che la stessa Alea avrà ritirato dal territorio, e secondo modalità che permettano l'ottimizzazione dei carichi da parte dell'Acquirente evitando l'accumulo di materiale in area di stoccaggio presso la Sede di Alea.

Ad ogni carico, Alea Ambiente emetterà ddt di vendita riportante quantità e tipologia delle attrezzature (verificata da ambo le parti) vendute e relativo formulario.

#### **5 ONERI DELL'ACQUIRENTE**

L'Acquirente, avrà l'obbligo di dimostrare:

1. che tutte le Attrezzature verranno trasportate mediante automezzi allestiti in conformità alle norme del Codice della Strada e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
2. che tutto il personale impiegato dovrà essere coordinato da un Responsabile Tecnico il cui nominativo dovrà essere riportato nel progetto esecutivo indicando inoltre numero di cellulare ed e-mail aziendale;
3. che, dal momento che le Attrezzature potrebbero avere del rifiuto stivato all'interno, il soggetto che le ritirerà deve essere in possesso di valida e regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006, per la Categoria 1, Classe C (o superiore) per almeno i seguenti codici CER: 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 15.01.07, 20.01.01, 20.01.02, 20.02.01, 20.03.01;
4. che tutto il personale impiegato dovrà operare rispettando tutte le regole in materia di sicurezza;

#### **6 ONERI DEL CEDENTE**

Le Attrezzature saranno svuotate dai rifiuti a cura e spese di Alea. Quest'ultima concorderà direttamente con l'Acquirente le modalità operative più opportune per garantire la massima efficienza ed economicità delle operazioni.

#### **7 PAGAMENTI**

Il pagamento di quanto dovuto per la cessione delle sole Attrezzature effettivamente e regolarmente ritirate dalla Sede avverrà mediante bonifico dietro presentazione di regolare fattura indicante, tra gli altri, gli estremi identificativi di ciascuna attrezzatura (ossia numero e tipologia) ed il relativo prezzo

offerto dall'Acquirente in sede di gara, comprensivo di tutti, nessuno escluso ed eccettuato, gli oneri posti a suo carico dal presente Documento.

Salvo diverso accordo tra le parti, è prevista l'emissione di una fattura per ogni mese di ritiro delle Attrezzature.

Il pagamento dovrà avvenire entro 60 giorni d.f.f.m..

## **8 NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

È fatto obbligo all'Acquirente di eseguire tutte le attività sottese alla compravendita oggetto della presente procedura nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia e di quella che in futuro sarà emanata, con particolare riferimento al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e norme attuative. In materia di sicurezza si fa riferimento, in particolare, al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81.

In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma che precede, l'Acquirente sarà ritenuto unico responsabile delle violazioni commesse e, pertanto, l'unico soggetto tenuto al pagamento delle sanzioni che saranno irrogate, fermo restando quant'altro stabilito nel presente Documento Tecnico.

## **9 CONTROLLI E PENALITA'**

In caso d'inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l'Acquirente, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, fermo restando le altre forme di responsabilità allo stesso addebitategli, è passibile di penalità (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte di Alea nei seguenti casi:

	<b>Descrizione inadempienza</b>	<b>Riferimento (articolo del presente documento)</b>	<b>Importo</b>
a)	Ritardo nel completo ritiro delle Attrezzature per ogni mese	art. 4	Euro/giorno 500 (cinquecento)
b)	Utilizzo di mezzi non idonei per l'attività di ritiro	art. 5, c. 1	Euro/giorno 500 (cinquecento)

Alea procederà alla formale contestazione dell'inadempienza, mediante pec entro 60 (sessanta) giorni lavorativi (sabato incluso) dalla sua rilevazione, alla quale l'Acquirente avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni lavorativi (sabato incluso) dal ricevimento della lettera di contestazione.

Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'Acquirente saranno valutate da Alea, la quale, nel caso di valutazione negativa delle stesse, procederà all'applicazione delle penalità come sopra determinate, mediante emissione di apposita fattura da liquidarsi entro 30 giorni d.f.f.m..

Alea si riserva in ogni caso di chiedere e/o agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Alea avrà diritto di rivalersi delle somme dovute sulla garanzia definitiva. Pena l'interruzione del rapporto contrattuale, tale importo dovrà essere immediatamente ricostituito.

Alea potrà effettuare controlli e vigilanza sulle attività eseguite dall'Acquirente e potrà disporre, in qualsiasi momento, ispezioni ai mezzi utilizzati per verificarne l'idoneità.

L'Acquirente è tenuto a fornire al personale di Alea tutta la necessaria collaborazione (anche documentale) ai fini di cui sopra. L'eventuale mancata collaborazione da parte dell'Acquirente costituirà di per sé grave mancanza agli obblighi contrattuali e motivo di risoluzione del contratto, a insindacabile giudizio di Alea.

L'azione di controllo e vigilanza da parte di Alea non implicherà per la stessa alcuna responsabilità per quanto attiene al funzionamento e alla gestione delle attività contrattuali; ogni e qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico dell'Acquirente.

## **10 RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO.**

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, Alea può procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

- a) scioglimento e/o cessazione dell'attività dell'Acquirente;
- b) revoca delle autorizzazioni all'esercizio delle attività sottese alla compravendita;
- c) comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell'Acquirente;
- d) abituali negligenze o deficienze regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di Alea, compromettano gravemente il rapporto contrattuale tra i due soggetti;
- e) mancato reintegro della garanzia definitiva ove previsto.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell'Acquirente, Alea procede all'incameramento della garanzia definitiva e l'Acquirente è tenuto all'integrale risarcimento dei danni, ivi compresi gli eventuali maggiori costi e le eventuali minori entrate derivanti dall'esecuzione d'ufficio, nonché al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero ad Alea per effetto della risoluzione stessa.

Alea e l'Acquirente si danno reciprocamente atto che, qualora, in esecuzione di norme di legge ovvero per *factum principis*, sia individuato un soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti

diverso da Alea, il presente contratto cesserà di produrre effetto a far data dall'effettivo subentro del nuovo gestore (art. 1360 comma 2, codice civile), senza che l'Acquirente possa vantare alcunché nei confronti di Alea, neppure a titolo di risarcimento danni.

## **11 PERSONALE E SICUREZZA**

Alea garantisce la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), relativamente alle parti applicabili, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche emanata durante il corso della vigenza contrattuale, in ogni fase lavorativa connessa con l'esecuzione contrattuale, sia per quanto riguarda le modalità operative, mediante l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, sia per quanto concerne le attrezzature eventualmente impiegate, mediante l'eventuale utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge.

Tali condizioni devono essere volte alla tutela sia dei propri lavoratori sia di altri soggetti che, a vario titolo e comunque motivatamente, possono trovarsi all'interno delle aree interessate dai lavori oggetto della cessione.

Alea è quindi esplicitamente esonerata relativamente ad eventuali inadempimenti dell'Acquirente in qualche modo ricollegabili direttamente o indirettamente con quanto richiesto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'Acquirente dovrà presentare, prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale, un estratto del proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che preveda la valutazione dei rischi delle specifiche attività oggetto della presente cessione.

L'Acquirente dovrà inoltre provvedere all'adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008.

Gli obblighi formativi si estendono alla prevenzione degli incendi al primo soccorso, comprovata da appositi attestati.

L'Acquirente è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità al D.Lgs. 81/2008.

Alea dovrà promuovere la cooperazione e il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, restando l'obbligo per l'Acquirente di elaborare il proprio documento di

valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

Prima dell'inizio dell'esecuzione contrattuale, Alea consegnerà all'Acquirente il relativo DUVRI ove necessario. In tale momento saranno individuate le eventuali misure preventive relative alla gestione e riduzione di eventuali interferenze. Nel caso in cui le succitate misure comportino costi specifici gli stessi saranno puntualmente quantificati.

## **12 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONI**

L'Acquirente risponde direttamente dei danni prodotti a persone, animali o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi sottesi alla compravendita in oggetto, e rimane a suo carico il completo risarcimento di danni prodotti a terzi.

L'Acquirente è, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso Alea e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

E' fatto obbligo all'Acquirente di provvedere all'accensione e al mantenimento, per tutta la durata contrattuale, di una polizza assicurativa per danni a cose e animali e responsabilità civile verso terzi RCT, avente per oggetto "l'attività di trasporto attrezzature per conto di Alea" (da intendersi a copertura di tutti i servizi sottesi alla presente compravendita), per un massimale assicurato minimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) per sinistro anno.

L'Acquirente deve fornire ad Alea, prima dell'inizio dell'esecuzione contrattuale, copia delle polizze assicurative e, successivamente, la quietanza di pagamento dell'eventuale rinnovo delle stesse non appena versato il premio e, comunque, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza.

## **13 CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietato all'Acquirente cedere in tutto o in parte il presente contratto senza il preventivo consenso del Cedente.

## **14 INTERPRETAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI, CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.**

Ove non espressamente e diversamente indicato, le norme del presente Documento e della restante documentazione di gara si intendono riferite ai soggetti concorrenti e all'Acquirente. In caso di discordanza e/o incertezza nell'interpretazione della volontà contrattuale andrà preferita quella che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da Alea,



secondo i principi dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità; ove non si raggiungesse un accordo interpretativo in conformità a tali criteri, Alea stabilirà l'interpretazione più conforme e darà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali l'Acquirente dovrà dare immediata esecuzione, impregiudicate ogni diversa interpretazione e/o pretesa dell'Acquirente, che questi potrà fare valere nell'opportuna sede giudiziale.

Qualunque contestazione sorta o manifestatasi nel corso della vigenza contrattuale, non darà mai diritto all'Acquirente di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione o la modificazione delle prestazioni, né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da Alea. In caso contrario, tale comportamento sarà considerato quale grave inadempienza contrattuale che potrà dar luogo alla dichiarazione di immediata risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 11 del presente Documento.

La competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse sorgere tra le parti contrattuali in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto di compravendita è riservata in via esclusiva al foro di Forlì.

## **15 ALLEGATI.**

E' allegato al presente Documento tecnico, per farne parte integrante e sostanziale, il seguente documento:

Allegato **sub "A"**: elenco attrezzature

---